



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO
Polo Tecnologico "Di Sangro-Minuziano Alberti"
con convitto annesso all'ITAS

Via Vincenzo Alfieri, 1 – 71016 San Severo (Fg) - Italia

e-mail: fgis03700v@istruzione.it – pec: fgis03700v@pec.istruzione.it Web: www.iisdisingrominuzianoalberti.edu.it

Tel 0882 222860 Fax 0882 240971

C.F./P.IVA 03800890711 - Codice Meccanografico **FGIS03700V**

IISS "A.Minuziano - Di Sangro Alberti"
Prot. 0002475 del 26/05/2020
(Uscita)

Ai Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie
Al Registro Elettronico
Al Sito Web dell'Istituto

OGGETTO: Pubblicazione Documento di valutazione

Si comunica che in data 22 maggio 2020 il Collegio dei Docenti ha approvato all'unanimità il Documento di valutazione che si allega alla presente. Lo stesso andrà ad aggiungersi a quello già in essere, integrandolo ed in parte sostituendolo.

f.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Campagna



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO
Polo Tecnologico "Di Sangro-Minuziano Alberti"
con convitto annesso all'ITAS

Via Vincenzo Alfieri, 1 – 71016 San Severo (Fg) - Italia

e-mail: fgis03700v@istruzione.it – pec: fgis03700v@pec.istruzione.it Web: www.iisdisingrominuzianoalberti.edu.it

Tel 0882 222860 Fax 0882 240971

C.F./P.IVA 03800890711 - Codice Meccanografico **FGIS03700V**

LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA

LA VALUTAZIONE OLTRE IL VOTO

CRITERI PER VERIFICA E VALUTAZIONE

ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA

PREMESSA

Il DPCM 8/3/2020, e la conseguente nota ministeriale n. 279, stabiliscono la “necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. Riguardo la valutazione degli apprendimenti e della verifica delle presenze il testo ministeriale accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate”, ma ricorda che “la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”.

Il processo di verifica e valutazione deve, quindi, essere definito dai docenti tenendo conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza:

- le modalità di verifica non possono essere le stesse in uso a scuola,
- qualunque modalità di verifica non in presenza è **atipica** rispetto al consueto, ma non per questo impossibile da realizzare o non parimenti formativa
- bisogna puntare sull’**acquisizione di responsabilità** e sulla coscienza del significato del compito nel processo di apprendimento

Bisogna, insomma, come per la didattica a distanza, non forzare nel virtuale una riproduzione delle attività in presenza, ma cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto FORMATIVO della valutazione.

Più in generale, riprendendo la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020: *“Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase d'emergenza è **mantenere la socializzazione**. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti un rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter **incrociare anche gli sguardi rassicuranti** di ognuno di voi, per poter **confidare paure e preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto**”.*

Si deve tener conto non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale.

CRITERI E MODALITA' DI VERIFICA:

1. VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DA ANNOTARE SISTEMATICAMENTE SU RE.

La scuola possiede tutti gli strumenti che occorrono per la didattica a distanza, disposta dal DPCM dell'1 marzo 2020 e dalla Nota 278 del 6 marzo 2020 (*“Le istituzioni scolastiche [...] attivano o potenziano modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti”*).

L'attivazione di forme di didattica a distanza deriva da una responsabilità professionale. Tutte le attività didattiche (tipologia di lezione a distanza - sincrona o asincrona - argomento svolto, compiti assegnati, ecc.) **saranno regolarmente segnate nel registro elettronico di classe, come già indicato dalle circolari già emanate dal Dirigente scolastico**, alle quali integralmente si rimanda.

2. VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

Sia le attività sincrone che quelle asincrone potranno essere gestite anche tramite la sezione “Aule Virtuali” e ulteriori “utility” presenti nella Sezione “Didattica on line” del sito WEB. Ciascun docente potrà pertanto attivarsi in autonomia, qualora lo ritenesse utile al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del suo intervento didattico.

Come l'attività didattica anche la **verifica** può essere di tipo **sincrono e asincrono**.

Possono essere effettuate (a scelta del docente e secondo le necessità della sua didattica):

a) verifiche orali

Con collegamento uno a uno: lo studente che sostiene la verifica avrà la cam accesa, guarderà dritto davanti a sé come se effettivamente guardasse negli occhi il docente

oppure

- a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione

oppure

esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti.

b) verifiche scritte

1. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti
2. Compiti a tempo su piattaforma Google Suite, Argo Next
3. Saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti ipertestuali
4. Esperimenti e relazioni di laboratorio. Relazione di laboratorio. (In assenza di un laboratorio fisico è possibile lavorare con gli studenti in laboratori virtuali)

In modalità asincrona lo studente può registrare il proprio schermo mentre svolge l'esperimento simulato e verbalizza le operazioni che svolge.

Lo svolgimento di un esperimento virtuale può dare luogo ad una relazione, come nel laboratorio fisico e a formulazione di ipotesi.

c) verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che sarà poi approfondito in sincrono: in sede di videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente ragione di determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si configurerà, quindi, come forma ibrida (scritto + orale)

PRINCIPI

1. **Non ci sarà distinzione tra prove scritte e prove orali.**
2. Si utilizzerà per la valutazione una griglia unica : **griglia di rilevazione/osservazione per competenze delle attività didattiche a distanza.**
3. Particolare attenzione deve essere prestata alle esigenze degli **studenti con BES e DSA.** Occorre mostrare una maggiore flessibilità nella restituzione dei compiti assegnati dovendo tenere in giusta considerazione che pur avendo maggiore tempo a casa da dedicare allo studio, non dispongono delle stesse attenzioni didattiche che la didattica convenzionale in classe gli assicura

Resterà pertanto invariato per gli alunni con BES e DSA l'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative previste dai rispettivi piani personalizzati. Si utilizzerà la stessa griglia di rilevazione/osservazione.

Per quanto riguarda i docenti di sostegno, essi raccorderanno l'attività didattica a distanza con i docenti curricolari delle diverse discipline, soprattutto nel caso di studenti con programmazione per obiettivi minimi. Per gli studenti che seguono una programmazione differenziata l'attività didattica a distanza sarà strutturata di concerto con le esigenze delle famiglie degli studenti e secondo quanto previsto dal PEI. Gli studenti che seguono una programmazione per obiettivi minimi dovranno seguire le video lezioni organizzate dai docenti curricolari e indicate dagli stessi in agenda.

Il docente di sostegno, quando opportuno e in accordo con il docente curricolare (considerando le esigenze dell'allievo seguito e le eventuali difficoltà) partecipa alle video lezioni, favorendo la mediazione dei contenuti.

4. E' bene sottolineare che le attività sincrone vanno utilizzate e programmate con criterio anche al fine di evitare che lo studente passi troppo tempo davanti ad un monitor. Precauzione, questa, connessa alla salute degli studenti, come già evidenziato nelle circolari precedenti. In particolare i coordinatori di classe cureranno che vi sia un'organica distribuzione del tempo-orario di videoconferenza tra le discipline, tenendo anche conto del peso orario di ciascuna disciplina (max 30 minuti per ogni ora di lezione)
5. Il coordinatore raccoglie dai docenti eventuali segnalazioni di ripetute mancanze di partecipazione degli studenti alle attività e ne chiede conto alle famiglie.
6. Nel caso di assenze ripetute alle videolezioni, o comunque in presenza di particolari necessità, il coordinatore di classe si farà carico di informare la famiglia sia per le brevi sia con comunicazione postata sul Registro Elettronico nella sezione visibile alle famiglie sia per il tramite della Segreteria didattica della scuola che provvederà con una mail alla comunicazione alla famiglia.
7. **Per tutti gli alunni**, principalmente per gli alunni diversamente abili, tutti gli interventi saranno finalizzati a mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva. I docenti di sostegno supporteranno, anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli alunni disabili anche tramite calendarizzazioni di compiti e attività.

Nella valutazione del comportamento va tenuta in considerazione l'intera esperienza scolastica, includendo il comportamento nei PCTO, laddove possibile, e nella didattica a distanza.

ranno eventuali valutazioni precedenti e recupero/non recupero dei debiti formativi pregressi) e riferite alle prove a distanza, per poter essere scrutinati. A queste si aggiungerà la valutazione riferita all'osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza per ogni disciplina. Quindi, il voto finale e unico della disciplina sarà il risultato delle valutazioni effettuate e rilevate nell'apposita griglia.

Per gli studenti che non hanno ancora sostenuto prove di recupero o che non hanno recuperato il primo quadrimestre, deve essere effettuato il recupero in itinere. Verranno assegnati percorsi individualizzati e prove mirate.

Gli studenti verranno informati delle modalità sopra descritte e si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating.

Agli studenti si chiederà di supportarsi a vicenda e darsi aiuto per la fruizione (in caso ad esempio di mancanza di connessione o di strumenti per qualcuno).

Gli studenti impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico – tecnologico, cfr. connessioni, che per altri motivi es. salute) si impegnano ad avvertire il docente di riferimento. Chi non parteciperà all'attività svolta in sincrono risulterà pertanto assente (si registrerà con commento su RE del docente), ma potrà richiedere che gli sia fornita la registrazione (se effettuata) dell'attività sincrona in questione o (qualora la lezione non sia stata registrata) il materiale di riferimento per svolgere il lavoro e i compiti assegnati secondo la tempistica stabilita dal docente.

Nel rispetto della normativa sulla privacy, la videoconferenza è un fatto strettamente privato tra docente e studenti e non è pertanto ammessa la presenza di estranei; inoltre è tassativamente vietato a tutti registrare videoconferenze. I singoli docenti, nella loro autonomia didattica e per libera scelta, possono invece erogare videolezioni realizzate ad hoc da loro.

La valutazione della didattica svolta a distanza è un impegno individuale che vuole qualificare il lavoro svolto dal corpo docente, verificare e monitorare la qualità della didattica a distanza svolta, verificare le conoscenze acquisite, fornire un feedback agli studenti e alle rispettive famiglie.

7. Nel periodo di sospensione delle lezioni il ricevimento dei genitori è sospeso. I coordinatori di classe manterranno i contatti con le famiglie nel caso di criticità. In caso di problemi gravi o urgenti, i genitori possono contattare i singoli docenti attraverso la mail istituzionale.

Valutazione finale

Alla luce dell'art. 87, c. 3-ter della Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del Decreto-Legge 18/2020 *“la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste (...) per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”*, la valutazione finale terrà conto di quanto segue:

Didattica in presenza (DIP)

- valutazione sommativa del primo quadrimestre
- valutazioni relative ad attività di recupero e potenziamento, riferibili al mese di gennaio/febbraio, opportunamente registrate sul Registro Elettronico
- valutazioni attribuite nel quadrimestre successivo, riferibili al periodo precedente alla sospensione dell'attività didattica in presenza

Didattica a distanza (DAD)

- esito delle prove formative effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, sulla scorta della griglia di valutazione adottata

Accanto alle valutazioni espresse sia nel periodo della DIP, sia nel periodo della DAD si terrà conto dell'impegno, dell'interesse, della partecipazione proficua e consapevole dello studente alle attività didattiche svolte.

Valutazione - A.S. 2019/2020

(art. 2, comma 2, OM N. 11 16.05.2020)

Valutazione e Scrutini A.S. 2019/2020

Classi non terminali (OM N. 11 16.05.2020)

Valutazione e scrutini in modalità a distanza (art 1, c.2)

L'attività di valutazione svolta nell'anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi della presente ordinanza, trova il suo fondamento nei principi previsti all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le riunioni degli organi collegiali previste dalla presente ordinanza si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza.

Consigli di Classe (art. 2, c.1)

I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti (art. 6)

Piano di apprendimento individualizzato

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi o di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

Piano di integrazione degli apprendimenti

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.

Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Tali attività integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.

Collegio Docenti (art. 2, c.2)

Il collegio dei docenti, nell'esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all'art. 4, c. 4 del Regolamento sull'autonomia (*modalità e criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati*), DPR 8 marzo 1999, n. 275, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell'offerta formativa.

Scrutini (art. 4)

La valutazione è condotta ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del DPR 22 giugno 2009, n. 122 e gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'art. 4, cc. 5 e 6, e all'art. 14, c. 7 del medesimo DPR (voto di comportamento non inferiore a sei decimi, sospensione del giudizio, frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato).

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.

Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale.

Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Allegato A).

Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato.

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24.06.1998 come modificato ed integrato dal DPR 21.11.2007, n. 235).

Media dei voti	Credito Scolastico (punti)	Credito Scolastico (punti)
	Classe III	Classe IV
$M < 6$	6	6
$M = 6$	7-8	8-9
$6 < M < 7$	8-9	9-10
$7 < M < 8$	9-10	10-11
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13

• **Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6**, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato

Si ricorda che:

Per il calcolo della media M, il voto di comportamento concorre nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina.

Il credito scolastico va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti

Il Collegio dei docenti stabilisce i seguenti criteri per l'attribuzione del punteggio minimo o massimo indicato nella tabella.

Il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione tenendo conto dei criteri di cui sopra :

a1. Automaticamente quando la frazione decimale della media M dei voti sia superiore a 0,50 e sia presente almeno uno dei parametri seguenti

a.2 Se invece la parte decimale della media M dei voti è inferiore al valore di 0,50, ma all'allievo è stato attribuito un punteggio aggiuntivo come da tabella che segue, alla media M si andrà ad aggiungere il punteggio aggiuntivo P.

Parametro	Punteggio P
1) Frequenza, anche all'attività didattica a distanza (in base al numero di assenze)	0,10 se < 20 giorni
2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo, in particolare all'attività didattica a distanza	0,10
3) Profitto di "molto" e "moltissimo" nell' IRC (*)	0,10
4) Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall'Istituzione scolastica	0,20 (max.2 attività valutabili)
5) Crediti Formativi	0,20

(*) ovvero nell'attività alternativa, ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla scuola stessa

Se la parte decimale del nuovo valore ottenuto è ancora inferiore al valore di 0,50 all'allievo sarà attribuito, come credito scolastico, il valore minimo della banda di oscillazione, se invece è maggiore 0,50, allora all'allievo sarà attribuito un credito scolastico pari al valore massimo della banda di oscillazione.

➤ **Nel caso in cui un allievo riporti una media M con $9 < M \leq 10$:**

- ❖ se la media M dei voti conseguita dall'allievo è maggiore o uguale al valore di 9,30, si attribuisce il massimo della relativa banda di oscillazione.
- ❖ Se invece la media M è compresa strettamente tra 9 e 9,30, nell'attribuzione del credito scolastico si considererà anche l'eventuale punteggio P scaturito dalla valutazione dei 5 parametri.

Alunni disabili, DSA, BES (art. 5)

Alunni ritirati (art. 8, c. 1)

- Agli alunni ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo 2020, non è consentito il reintegro in classe per l'anno scolastico 2019/2020.

Esami di idoneità e integrativi (art. 8, c. 2)

- Gli esami di idoneità per l'ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, nonché gli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado sono svolti in presenza entro il 1° settembre 2020 o comunque entro l'inizio della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
- Sicurezza (art. 10, c. 2): Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento degli esami di idoneità di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e informate le OO.SS.

Valutazione e Scrutini A.S. 2019/2020

Classi terminali (OM N. 10 16.05.2020)

Documento del consiglio di classe (art. 9)

Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Il documento illustra inoltre:

- a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell'offerta formativa (art. 17, c. 1, lettera e);
 - b) i testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale (art. 17, c. 1, lettera b);
 - c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
- Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai PCTO (art. 17, c. 1, lettera d), agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
 - Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.
 - Alunni con disabilità (PEI) o DSA (PDP): per gli studenti con disabilità il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI) (art. 19, c. 1). Il consiglio di classe, inoltre, stabilisce per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI e della specifica patologia, allo svolgimento dell'esame in modalità telematica, qualora l'esame in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. (art. 19, c. 2)

Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.

Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all'albo dell'istituto.

La commissione si attiene ai contenuti del documento nell'espletamento della prova di esame.

Elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta (art. 17, c. 1, lettera a)

→ **entro il 1° di giugno**: i docenti delle discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta assegnano gli argomenti a ciascun candidato per la creazione di uno specifico elaborato. La tipologia dell'elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. I docenti possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato.

→ **entro il 13 giugno**: l'elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica.

Scrutinio di Ammissione (art.3)

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Ammissione anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; partecipazione prove INVALSI; svolgimento dell'attività di ASL/PCTO; votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina).

Ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il voto del presidente

L'esito della valutazione è reso pubblico, riportando all'albo dell'istituto sede d'esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura "ammesso".

Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24.06.1998 come modificato ed integrato dal DPR 21.11.2007, n. 235). Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni ai sensi dell'articolo 4, comma 11, dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24.06.1998 come modificato ed integrato dal DPR 21.11.2007, n. 235).

Credito scolastico (art. 10)

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti

- diciotto per la classe terza,
- venti per la classe quarta
- ventidue per la classe quinta.

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all'allegato A alla presente ordinanza.

I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.

Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all'albo dell'istituto

Il credito scolastico va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti

Il Collegio dei docenti stabilisce i seguenti criteri per l'attribuzione del punteggio minimo o massimo indicato nella tabella.

Il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione tenendo conto dei criteri di cui sopra :

a1. Automaticamente quando la frazione decimale della media M dei voti sia superiore a 0,50 e sia presente almeno uno dei parametri seguenti

a.2 Se invece la parte decimale della media M dei voti è inferiore al valore di 0,50, ma all'allievo è stato attribuito un punteggio aggiuntivo come da tabella che segue, alla media M si andrà ad aggiungere il punteggio aggiuntivo P.

Parametro	Punteggio P
1) Frequenza, anche all'attività didattica a distanza (in base al numero di assenze)	0,10 se < 20 giorni
2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo, in particolare all'attività didattica a distanza	0,10
3) Profitto di "molto" e "moltissimo" nell' IRC (*)	0,10
4) Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall'Istituzione scolastica (max.2 attività valutabili)	0,20
5) Crediti Formativi	0,20

(*) ovvero nell'attività alternativa, ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla scuola stessa

Se la parte decimale del nuovo valore ottenuto è ancora inferiore al valore di 0,50 all'allievo sarà attribuito, come credito scolastico, il valore minimo della banda di oscillazione, se invece è maggiore 0,50, allora all'allievo sarà attribuito un credito scolastico pari al valore massimo della banda di oscillazione.

➤ **Nel caso in cui un allievo riporti una media M con $9 < M \leq 10$:**

- ❖ se la media M dei voti conseguita dall'allievo è maggiore o uguale al valore di 9,30, si attribuisce il massimo della relativa banda di oscillazione.
- ❖ Se invece la media M è compresa strettamente tra 9 e 9,30, nell'attribuzione del credito scolastico si considererà anche l'eventuale punteggio P scaturito dalla valutazione dei 5 parametri.

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella **certificazione finale**. Il tutor formativo esterno, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «...fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi». La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell'anno scolastico, viene attuata dai docenti del **Consiglio di classe**, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal **tutor esterno** sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del secondo biennio e dell'ultimo anno.

Per la valutazione dei percorsi in regime di alternanza scuola lavoro per gli alunni diversamente abili, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES), valgono le stesse disposizioni compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente.

La **certificazione delle competenze** sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita **entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato** e inserita nel curriculum dello studente.

Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procederà:

- a) alla **valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta**; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti
- b) all'**attribuzione dei crediti** ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l'indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei dd. PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate.

L'attività di Alternanza scuola-lavoro è misurata attraverso un giudizio derivante dalla valutazione del tutor aziendale. Tale valutazione, se positiva, concorre ad aumentare il voto della media generale dei voti nel corso del secondo quadrimestre, come indicato nella seguente tabella: (art. 8 c. 5 OM 205/2019)

VOTO/GIUDIZIO DEL TUTOR FORMATIVO ESTERNO	MEDIA FINALE
6	+ 0,1
7	+ 0,2
8	+ 0,3
9	+ 0,4
10	+ 0,5

IL DOCENTE ITP

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 124/1999 ("Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico") e della C.M. n. 28/2000 ("Disposizioni urgenti applicative della Legge n. 124/1999 relativa ai docenti tecnico pratici"), i docenti ITP partecipano a pieno titolo al Consiglio di classe e votano autonomamente, anche se il Consiglio di classe assegna un voto unico alla disciplina da loro impartita insieme al docente di teoria.

IL DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA

Non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a compilare una speciale nota, da consegnare assieme al documento di valutazione.

Vota per l'ammissione o la non ammissione di un allievo alla classe successiva o agli esami finali, limitatamente agli alunni che hanno seguito l'attività di RC. Qualora il suo voto in sede di scrutinio finale risultasse determinante diviene un giudizio motivato scritto a verbale.

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. (art. 10)

IL DOCENTE DI ATTIVITA' ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

Il docente di attività alternativa alla religione partecipa a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali nonché all'attribuzione del credito scolastico, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime.

Negli scrutini bisognerà effettuare un'analogia con il docente di religione cattolica, compreso quindi l'utilizzo della stessa scala valutativa e della scheda a parte che andrà allegata al documento di valutazione (ovviamente limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività).

Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica. (art. 10)